



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

LA RETTRICE

D.R. n. 66/2023

Prot. n. 3848 del 17.01.2023

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare gli artt. 18, 24 e 29, commi 1 e 2;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 e, in particolare, l'art. 14;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- il Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021;
- la delibera del Senato Accademico n. 272/2022 del 12.12.2022, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 418/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma ed è stato dato mandato al Rettore all'Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa, programmazione risorse, Prof. Marco Mancini, di concerto con gli Uffici competenti, di apportare le modifiche di coordinamento di



natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma.

Il presente Regolamento Unico è pubblicato sul sito web istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il nuovo Regolamento unico sostituirà il Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021.

Restano disciplinate dal Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021:

- a) le procedure valutative per la chiamata di Professori di I e II fascia, indette ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservate, rispettivamente ai professori di II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso Sapienza Università di Roma;
- b) il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi del previgente articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le procedure concorsuali già indette o per le quali i Dipartimenti abbiano già deliberato l'attivazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dal Regolamento vigente, rispettivamente, alla data di emanazione del bando o di approvazione della delibera dipartimentale.

Fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale con il quale saranno definiti i Gruppi Scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, tutte le disposizioni del presente Regolamento facenti riferimento ai Gruppi scientifico-disciplinari, s'intendono fare riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE



REGOLAMENTO UNICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA, DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E DEI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori:

- a) le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia indette ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- c) le procedure per il conferimento degli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- d) le chiamate dirette ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., e le chiamate per chiara fama;
- e) la chiamata, ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, o di dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica mediante lo svolgimento di procedure selettive disciplinate dal decreto ministeriale 29 aprile 2022, n. 367.

2. Ai fini del presente Regolamento:

- per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare;
- per SC s'intende il Settore concorsuale;
- per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;



- per GSD s'intende il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato;
- per RTD-A i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per RTD-B i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per RTT i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per MUR il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Titolo II - Procedure di reclutamento e di chiamata

Articolo 2 - Avvio delle procedure

1. Le procedure di reclutamento e di chiamata del personale docente di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento possono essere avviate nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate al Dipartimento o alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente e nel rispetto della tipologia di procedura eventualmente indicata nella delibera di attribuzione delle risorse assunzionali.

2. I Dipartimenti deliberano, entro 30 giorni dall'assegnazione (con esclusione dal computo del periodo

1° agosto – 31 agosto), per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata o di reclutamento dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.ii.mm. e dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. È fatto divieto ai Dipartimenti di attivare procedure di reclutamento e di chiamata senza la preventiva comunicazione dell'assegnazione delle risorse atte ad assicurare la relativa copertura finanziaria e in termini di punti organico, ivi inclusa la "quota-base" di risorse assegnate per il triennio di programmazione; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura di chiamata o di reclutamento e del bando di indizione della stessa. Nel caso di procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori per le quali è prevista lo svolgimento della funzione assistenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Giunta di Facoltà deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare l'inscindibilità delle funzioni, previa



acquisizione dei pareri di pertinenza. Le delibere del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà sono inviate all'Area Risorse Umane ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c), dello Statuto.

3. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di I e II fascia alla chiamata di professori ordinari e associati e di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, di cui all'art. 7, comma 5-bis, della legge n. 240/2010 e di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio in qualità di Professore di I fascia o Professore di II fascia, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

4. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1, in base a quanto disposto dall'art. 24, comma 1-bis della Legge n. 240/2010, l'Ateneo vincola altresì risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti per RTT di cui al novellato articolo 24 della Legge n. 240/2010 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in base a quanto disposto dall'art. 14, comma 6-septiesdecies del D.L. n. 36/2022, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al novellato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022 titolari di contratti per RTDA, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 3 - Disciplina dei finanziamenti esterni pubblici o privati

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di I e di II fascia e dall'attribuzione dei contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di RTT.

2. Il soggetto finanziatore esterno è tenuto a presentare una proposta formale di finanziamento con l'indicazione dell'area scientifica e ogni elemento utile ad individuare l'ambito di destinazione del finanziamento; è ammesso anche il concorso tra più finanziatori per le stesse finalità. Il soggetto finanziatore deve dichiarare:

- a) la disponibilità ad effettuare il tempestivo versamento della somma dovuta pari all'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato



sulla base dei costi medi aggiornati secondo il parametro del punto-organico Sapienza vigente al momento in cui viene stipulata la convenzione;

- b) l'impegno a presentare adeguata polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di vigenza del ruolo o, in alternativa, l'impegno a versare l'intero importo del finanziamento convenuto prima dell'approvazione della chiamata del/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il finanziamento è reso disponibile sul conto di tesoreria dell'Università previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e il soggetto o i soggetti che propongono il finanziamento.

4. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dall'Università, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo comma 5 ed unitamente alla presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo comma 9.

5. Il Rettore, sulla base della proposta pervenuta, provvede a individuare il Dipartimento di competenza e la sottopone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento interessato individua il GSD/SC ed eventualmente il SSD più idonei al raggiungimento delle finalità indicate dal finanziatore. In conformità alle procedure previste dal presente Regolamento e in considerazione della platea degli aventi diritto, l'Università provvede all'emanazione del bando dopo la stipula della convenzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dagli articoli 5, comma 5, e 7 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Consiglio di Dipartimento delibera quindi in ordine alla chiamata, secondo le procedure previste dal presente Regolamento, e ne dà poi comunicazione alla Facoltà alla quale il Dipartimento è afferente, nel rispetto dei vincoli normativi, statutari e di bilancio.

6. La Convenzione tra l'Università ed il Soggetto finanziatore deve prevedere:

- la tipologia di posizione oggetto del finanziamento;
- il GDS/SC e il SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
- l'importo del finanziamento, calcolato secondo i criteri di cui al successivo comma 7;
- la durata del finanziamento;
- le modalità di erogazione del finanziamento (in un'unica soluzione o in rate annuali anticipate);
- in caso di versamento rateale, gli estremi della garanzia fideiussoria, ovvero, nel caso il Soggetto finanziatore sia un'Amministrazione centrale dello Stato, della deliberazione formale dell'Organo competente con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa, per l'importo del finanziamento non versato all'atto della stipula della convenzione;
- le motivazioni dell'erogazione del finanziamento;
- l'accettazione del Codice etico dell'Università e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento di Ateneo;



- nel caso in cui il Soggetto finanziatore sia una Persona giuridica pubblica o privata, gli estremi del provvedimento o della delibera dell'Organo di gestione dell'Ente che ha concesso il finanziamento;
- la destinazione delle eventuali risorse residue nel caso in cui lo studioso destinatario della chiamata cessi anticipatamente dai ruoli dell'Ateneo;
- il Foro competente in caso di contenzioso.

7. Il finanziamento concesso deve consentire e attestare la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni del trattamento economico spettante ad un Professore di ruolo di prima/seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno, ovvero del costo del contratto del ricercatore a tempo determinato prima, e, successivamente, del trattamento economico spettante ad un Professore di ruolo di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno. La convenzione, stipulata tra l'Università ed il soggetto finanziatore di cui al precedente comma 1 deve prevedere la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati e riferiti all'importo totale o frazionario del punto-organico Sapienza vigente al momento in cui viene stipulato il medesimo atto convenzionale. La Convenzione può prevedere che, nel caso in cui il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva di chiamata sia già in servizio presso l'Università degli di Roma "La Sapienza" in posizione di docente di ruolo inferiore, le Parti contraenti possono convenire la riduzione dell'importo del finanziamento al solo differenziale tra il costo medio aggiornato secondo il parametro del punto-organico Sapienza della posizione in cui l'interessato è attualmente inquadrato e il costo medio aggiornato secondo il medesimo parametro della posizione che il predetto docente andrà a ricoprire a seguito della chiamata.

8. Il finanziamento è erogato dal Soggetto finanziatore in un'unica soluzione anticipata nei termini previsti nella Convenzione e, comunque, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva, oppure, in alternativa, in rate annuali anticipate, in numero massimo pari agli anni di finanziamento. Nel caso in cui la Convenzione preveda la rateizzazione del finanziamento, il pagamento della prima rata del finanziamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione e il versamento delle successive dovrà essere effettuato ogni anno entro e non oltre il mese in cui la stessa è stata stipulata.

9. Qualora la Convenzione non preveda che il finanziamento sia versato in un'unica soluzione anticipata, il Soggetto finanziatore, a tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del codice civile, deve produrre idonea garanzia a mezzo di fideiussione o polizza fideiussoria di importo corrispondente all'intero finanziamento, rilasciata da parte di primario istituto bancario o assicurativo autorizzato, in base alla legislazione vigente, ad esercitare la sua attività sul territorio italiano. L'importo della garanzia sarà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato. La fideiussione o la polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola "a prima richiesta" e, in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze prestabilite senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione. Qualora la posizione sia finanziata da una pluralità di Soggetti finanziatori, ciascuno di essi è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria nei limiti della quota del finanziamento che si è obbligato a



versare all'Università. Nel caso in cui il finanziamento sia concesso da un'Amministrazione centrale dello Stato, in luogo della fideiussione, il Soggetto finanziatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, dovrà trasmettere la deliberazione formale dell'Organo competente con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa.

10. L'indizione della procedura selettiva di chiamata potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale. L'approvazione della chiamata del/la vincitore/vincitrice della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell'incasso della prima rata del finanziamento e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero dopo l'effettivo versamento da parte del soggetto esterno dell'intero importo del finanziamento convenuto.

Articolo 4 - Disciplina degli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato

1. Il presente articolo disciplina gli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005.

2. Al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati (di seguito indicati come "Soggetto finanziatore"), che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di Professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione.

3. La Convenzione tra l'Università ed il Soggetto finanziatore deve prevedere:

- a) la tipologia di posizione oggetto del finanziamento;
- b) il GDS/SC e il SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
- c) la durata dell'incarico del Professore straordinario a tempo determinato;
- d) il relativo regime di impegno e lo specifico programma di ricerca, per il quale s'intende concedere il finanziamento;
- e) l'importo del finanziamento, calcolato secondo i criteri di cui al successivo comma 5;
- f) la durata del finanziamento;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento (in un'unica soluzione o in rate annuali anticipate);
- h) in caso di versamento rateale, gli estremi della garanzia fideiussoria, ovvero, nel caso il Soggetto finanziatore sia un'Amministrazione centrale dello Stato, della deliberazione formale dell'Organo competente con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa, per l'importo del finanziamento non versato all'atto della stipula della convenzione;
- i) le motivazioni dell'erogazione del finanziamento;
- j) l'accettazione del Codice etico dell'Università e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento di Ateneo;



- k) nel caso in cui il Soggetto finanziatore sia una Persona giuridica pubblica o privata, gli estremi del provvedimento o della delibera dell'Organo di gestione dell'Ente che ha concesso il finanziamento;
- l) la destinazione delle eventuali risorse residue nel caso di cessazione anticipata del titolare dell'incarico;
- m) il Foro competente in caso di contenzioso.

4. Il Dipartimento interessato alla ricerca formulerà, con propria delibera, la proposta di istituzione del posto nel GSD/SC e nel SSD individuati come più idonei sulla base degli interessi comuni di ricerca individuati nella proposta di convenzione. La proposta di convenzione e la delibera della Struttura di riferimento saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.

5. La convenzione, stipulata tra l'Università ed il soggetto finanziatore di cui al comma 1 del presente articolo dovrà garantire l'integrale copertura del costo del Professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo pari alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati secondo il parametro del punto-organico Sapienza vigente al momento della stipula della convenzione.

6. L'affidamento dell'incarico di Professore straordinario a tempo determinato avverrà a seguito del superamento di una procedura di selezione riservata a coloro che hanno conseguito ai sensi della Legge n. 210/1998, l'idoneità a Professore di I fascia nel Settore scientifico-disciplinare oggetto del procedimento, a studiosi in possesso dell'ASN a Professore di I fascia per il GSD/SC oggetto del procedimento, e a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale che sarà individuata dal Dipartimento. In quest'ultimo caso è comunque richiesto il possesso congiunto della laurea magistrale o di titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca e una documentata attività di ricerca e professionale particolarmente significativa nelle discipline di cui sopra, maturata nell'arco di almeno 15 anni continuativi. La pubblicità relativa alla procedura di selezione volta al conferimento dell'incarico di Professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante affissione del bando sul sito web di Ateneo e della struttura proponente. Il bando, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento interessato, deve in ogni caso contenere:

- a) una descrizione dettagliata del programma di ricerca;
- b) il GSD/SC e il SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del/della candidato/a;
- c) il numero massimo delle pubblicazioni che possono essere selezionate dal/la candidato/a per la valutazione di merito, in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, e il relativo arco temporale di riferimento, individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D (per i Settori non bibliometrici) del D.M. n. 120/2016 (G.U. 5.7.2016 n. 155), fermo restando l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla procedura;



- d) la durata del rapporto a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, per un massimo complessivo di sei anni;
- e) l'indicazione del termine di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito web dell'Ateneo.

7. Le domande dovranno essere inviate al Dipartimento corredate dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale;
- titoli scientifici;
- modalità di svolgimento del programma di ricerca;
- elenco delle pubblicazioni;
- qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.

8. L'attivazione della procedura selettiva è approvata con delibera del Consiglio Dipartimento di riferimento approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. Per lo svolgimento della procedura, ivi inclusa la nomina e i lavori della Commissione, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento. L'incarico di Professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, né con soggetti facenti parte degli organi statutari del finanziatore.

9. Il finanziamento è erogato dal Soggetto finanziatore in un'unica soluzione anticipata nei termini previsti nella Convenzione e, comunque, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva, oppure, in alternativa, in rate annuali anticipate, in numero massimo pari agli anni di finanziamento. Nel caso in cui la Convenzione preveda la rateizzazione del finanziamento, il pagamento della prima rata del finanziamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione e il versamento delle successive dovrà essere effettuato ogni anno entro e non oltre il mese in cui la stessa è stata stipulata.

10. Qualora la Convenzione non preveda che il finanziamento sia versato in un'unica soluzione anticipata, il Soggetto finanziatore a tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del codice civile, deve produrre idonea garanzia a mezzo di fideiussione o polizza fideiussoria di importo corrispondente all'intero finanziamento, rilasciata da parte di primario istituto bancario o assicurativo autorizzato, in base alla legislazione vigente, ad esercitare la sua attività sul territorio italiano. L'importo della garanzia sarà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato. La fideiussione o la polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola "a prima richiesta" e, in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze prestabilite senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione. Qualora la posizione sia finanziata da una pluralità di Soggetti finanziatori, ciascuno di essi è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria nei limiti della quota del finanziamento che si è obbligato a versare all'Università. Nel caso in cui il finanziamento sia concesso da un'Amministrazione centrale dello Stato, in luogo della fideiussione, il Soggetto finanziatore, a garanzia dell'adempimento delle



obbligazioni assunte, dovrà trasmettere la deliberazione formale dell'Organo competente con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa.

11. L'indizione della procedura selettiva di chiamata potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale. L'approvazione della chiamata del/la vincitore/vincitrice della procedura potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell'incasso della prima rata del finanziamento e dell'avvenuta acquisizione della relativa fidejussione bancaria o assicurativa ovvero dopo l'effettivo versamento da parte del soggetto esterno dell'intero importo del finanziamento convenuto.

12. A seguito dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il/la candidato/a risultato/a vincitore/vincitrice della procedura selettiva sottoscriverà apposito contratto di lavoro subordinato di diritto privato con il Dipartimento di afferenza. Il contratto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di inizio e termine finale dell'incarico;
- b) trattamento economico complessivo;
- c) la struttura di afferenza;
- d) il SSD di riferimento;
- e) il regime di impegno (tempo pieno-tempo definito).

13. Il Direttore del Dipartimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell'Università, nonché copia dell'incarico successivamente conferito all'Area Risorse Umane, ai fini dell'inoltro da parte della suddetta Area della documentazione all'Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. La titolarità dell'incarico di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

14. È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per il periodo di durata del rapporto, ai fini didattici, e di incompatibilità, lo status giuridico dei Professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del Professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché le eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente. Il titolare dell'incarico non può partecipare al processo di formazione delle Commissioni ASN ed è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Rettore. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato ed Università. Per le attività compatibili, si applica la vigente normativa in materia di Professori di ruolo di I fascia.

15. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi. In caso di risoluzione anticipata del contratto del Professore straordinario a tempo determinato, la Convenzione si risolverà di diritto senza effetto retroattivo.

16. Il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di afferenza del titolare del contratto di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 provvede alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Professore straordinario a tempo determinato, attraverso il Portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL).



Articolo 5 - Atti propedeutici all'emissione del bando

1. Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I fascia per procedure di chiamata dei Professori di I fascia, dei soli Professori di I e II fascia per procedure di chiamata dei Professori di II fascia e per le procedure di reclutamento dei RTT, propone gli elementi necessari per l'emanazione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il/la vincitore/vincitrice della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

2. Per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia la proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) specificazione del SC/GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
- b) l'attività didattica e di ricerca che il docente dovrà svolgere nonché la sede anche con riferimento all'attività che sarà chiamato a svolgere il/la vincitore/vincitrice in Dipartimento;
- c) il numero massimo delle pubblicazioni che possono essere selezionate dal/dalla candidato/a per la valutazione di merito, in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, e il relativo arco temporale di riferimento, individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D (per i Settori non bibliometrici) del D.M. n. 120/2016 (G.U. 5.7.2016 n. 155), fermo restando l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla procedura;
- d) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione;
- e) l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta alla riserva di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento.

3. Per le procedure di chiamata dei Professori la proposta deve, inoltre, prevedere lo svolgimento di una prova didattica, diretta all'accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprono già la posizione di Professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall'Ateneo di appartenenza. Per il reclutamento dei RTT la proposta deve prevedere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del presente Regolamento.

4. Per le procedure di reclutamento dei RTT, la proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) specificazione del SC/GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
- b) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
- c) l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento;



- d) l'attività che il ricercatore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico, il numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ogni anno accademico, nonché la sede;
- e) il numero massimo di 12 pubblicazioni che possono essere scelte dal/dalla candidato/a, comunque non inferiore a 12 e il relativo arco temporale di riferimento, in ogni caso non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni anteriori all'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio;
- f) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione;
- g) il regime di impegno se a tempo pieno o a tempo definito, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della legge n. 240 del 2010.

5. La proposta può, inoltre, prevedere, ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i SSD di pertinenza, l'accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera, ovvero l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i/le candidati/e stranieri, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

6. Nel caso di posizioni per l'area medica la proposta deve indicare anche la Struttura (struttura ospedaliera, Unità Operativa) presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e la Regione Lazio; nel merito, è acquisito il parere della Giunta di Facoltà.

Articolo 6 - Bando di selezione, contenuti e pubblicità

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della delibera del Dipartimento conforme al presente Regolamento il Bando relativo alle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei RTT è emanato con Decreto rettorale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per estratto, sui siti web del MUR e dell'Unione Europea, contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il Bando contiene:

- 1) dati relativi alla/alle posizione/i oggetto della procedura concorsuale: il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il/la candidato/ta selezionato; la fascia per la quale viene indetta la procedura; il numero dei posti e relativi GSD/SC e/o SSD; le funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; il trattamento economico-previdenziale; i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- 2) requisiti individuali di partecipazione e di selezione:
 - a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
 - b) il numero delle pubblicazioni:
 - 1. per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia il numero massimo delle pubblicazioni che possono essere selezionate dal/dalla candidato/a per la valutazione di merito, in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, e il relativo arco temporale di



riferimento, individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D (per i Settori non bibliometrici) del D.M. n. 120/2016 (G.U. 5.7.2016 n. 155), fermo restando l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla procedura;

2. per le procedure di reclutamento dei RTT il numero massimo – comunque non inferiore a dodici – di 12 pubblicazioni che possono essere scelte dal/dalla candidato/a nell'ambito della propria intera produzione scientifica. In ogni caso l'arco temporale di riferimento dovrà essere non inferiore agli ultimi 5 anni e non superiore agli ultimi 10 anni anteriori all'anno di pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio;
 - c) la descrizione dell'attività didattica e di ricerca che il/la vincitore/vincitrice sarà chiamato a svolgere;
- 3) criteri e modalità di selezione:
 - a) criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, ai quali la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;
 - b) le prove che i candidati debbono sostenere (prova didattica per i candidati alla posizione di Professore di I o di II fascia, diretta all'accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprono già la posizione di Professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall'Ateneo di appartenenza; discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica per RTT e prova didattica obbligatoria di cui all'art. 16 c. 7 del presente Regolamento). Il Bando contiene ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i SSD di pertinenza, l'indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del/della candidato/a, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ovvero, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, nonché il regime di impegno.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della selezione.

4. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato/a deve presentare per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, nel rispetto del numero massimo e dell'arco temporale indicato nel Bando; le



pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

5. Per le procedure in GSD/SC classificati come bibliometrici per l'ASN, è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione dalla procedura, di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva, specificando la banca-dati di riferimento:

- numero complessivo di lavori su banche-dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

6. Per le procedure in GSD/SC classificati come non bibliometrici per l'ASN, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, a pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

7. Per il computo degli indicatori nell'arco temporale delle pubblicazioni selezionabili indicato nel bando, sono ammesse solo le tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di ASN, in relazione al GSD/SC cui la procedura è riferita.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione

1. Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

- a) studiosi in possesso dell'ASN per il GSD/SC, ovvero, fino alla definizione dei GDS, per uno dei SC ricompresi nel medesimo MSC e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori nello stesso GSD/MSC/SC o SSD;
- b) professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SSD per il quale viene bandita la selezione, ovvero in un SSD diverso da quello per il quale è stata indetta la selezione, ma ricompreso nel medesimo GSD/MSC/SC

2. Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive per il reclutamento di RTT coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

3. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro i quali si trovino nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



4. Alle procedure di chiamata per il reclutamento di RTT di cui al vigente art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 non possono partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per RTT, di cui al novellato art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.

Articolo 8 – Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata di Professori di I e II fascia

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre componenti sorteggiati appartenenti allo specifico GSD/SC/MS, oggetto della posizione cui si riferisce il bando, individuati in maggioranza o interamente tra docenti non in servizio dell'Università degli Studi "La Sapienza".

2. La Commissione è composta:

- 1) per le procedure selettive di chiamata di Professori di I fascia da tre Professori di I fascia;
- 2) per le procedure selettive di chiamata di Professori di II fascia da due Professori di I fascia e da un Professore di II fascia.

3. I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: tre componenti sorteggiati ciascuno da una terna, e le tre terne saranno proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovranno tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Una delle terne può essere composta fino a un massimo di tre soggetti appartenenti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1° agosto – 31 agosto.

4. La delibera del Dipartimento secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori Ordinari per procedure di chiamata di Professori di I fascia e dei soli Professori Ordinari e Associati per procedure di chiamata di Professori di II fascia, dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione; per le procedure selettive saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica in conformità con un calendario prestabilito con scadenze non superiori a 20 giorni ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Risorse Umane e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

5. I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;



d) i Professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

6. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al GSD/MSC/SC per il quale è stata indetta la procedura è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del GSD/MSC/SC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- a) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge, adottato entro 10 giorni dal primo sorteggio utile. Il termine di 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

8. È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati nel Verbale d'insediamento della Commissione.

11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

12. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del



Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 9 - Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di reclutamento di RTT

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico GSD/MSC/SC oggetto della posizione cui si riferisce il bando, individuati in maggioranza o interamente fra docenti non in servizio presso l'Ateneo.
2. La Commissione è composta da due Professori di I fascia e da un Professore di II fascia.
3. I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: tre componenti sorteggiati ciascuno da una terna, e le tre terne saranno proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovranno tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Una delle terne può essere composta fino a un massimo di tre soggetti appartenenti all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1° agosto – 31 agosto.
4. La delibera del Dipartimento secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I e di II fascia, dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione. I sorteggi saranno effettuati in seduta pubblica in conformità con un calendario prestabilito con scadenze non superiori a 20 giorni ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Risorse Umane e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.
5. I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - b) i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
6. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al GSD/MSC/SC per il quale è stata indetta la procedura è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del GSD/MSC/SC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:
 - a) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- b) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240;

Il possesso dei precitati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emanazione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione di cui al comma 4 del presente articolo.

7. La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge, adottato entro 10 giorni dal primo sorteggio utile. Il termine di 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

8. È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati in seno al Verbale di insediamento.

11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

12. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

Titolo III - Lavori delle Commissioni giudicatrici

Articolo 10 - Lavori delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di chiamata di Professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando, predetermina i criteri di massima per:



- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
- b) l'accertamento della qualificazione scientifica;
- c) l'accertamento delle competenze linguistiche o della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previste dal bando;
- d) la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

2. La Commissione comunica, quindi, i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun/a candidato/a, seguita da una valutazione comparativa con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

4. La Commissione giudicatrice nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il GSD/SC per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica; - originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione



scientifico; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione inoltre valuta i seguenti titoli:

- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
- produzione scientifica congruente con la declaratoria del GSD/SC-SSD per il quale è bandita la procedura, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

5. La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

6. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

7. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità articoli e contributi;
- numero e qualità articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità monografie.



Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita.

8. La Commissione al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, procede, quindi, ad effettuare la prova didattica.

9. La prova didattica è diretta all'accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprono già la posizione di Professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall'Ateneo di appartenenza.

10. La Commissione procede, altresì, ad effettuare, ove previsto dal bando, la prova diretta all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche e, per i candidati stranieri procede all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.

11. I candidati devono essere convocati con almeno 20 giorni di preavviso.

12. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del SSD per il quale è stata indetta la procedura, scelta dal/dalla candidato/a tra 3 argomenti selezionati dai Commissari di concorso e comunicati ai medesimi candidati/e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della prova.

13. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del/della candidato/a in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.

14. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

15. La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, a maggioranza dei componenti, individua fino a un massimo di tre candidati valutati positivamente - ex aequo - ai fini della chiamata da parte del Dipartimento.

16. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti messi a concorso per lo specifico settore scientifico disciplinare.

17. La Commissione consegna agli uffici competenti una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun/a candidato/a, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca;
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;
- valutazione comparativa e suoi esiti.

Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- produzione scientifica congruente con la declaratoria del GSD/SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;



- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- accertamento delle competenze linguistiche, ove previsto dal bando;
- prova didattica – lezione per le procedure selettive di chiamata a professore di I e di II fascia, diretta all'accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprano già la posizione di Professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall'Ateneo di appartenenza.

Articolo 11 - Lavori delle Commissioni giudicatrici per la procedura selettiva di reclutamento di RTT

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando,

- 1) predetermina i criteri di massima per:
 - a) la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, del curriculum, dei titoli;
 - b) la valutazione della prova orale, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio in forma seminariale, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera o, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
- 2) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

2. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato/a, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico GSD - SSD a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai GSD/SC nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai GSD/SC nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;



- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei GSD/SC nei quali è prevista.

4. La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il GSD/SC per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

5. La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

6. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

7. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si



avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità articoli e contributi;
- numero e qualità articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al GSD cui la procedura è riferita.

8. Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

9. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- a) profilo curricolare di ciascun candidato/a;
- b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- c) breve valutazione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

10. I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al colloquio in forma seminariale segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

11. Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi al colloquio in forma seminariale nei limiti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo;
- b) la valutazione collegiale del seminario, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
- c) il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

12. Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il/i/le vincitore/i/vincitrice/i della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso.



La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del/della candidato/a chiamato a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio dello stesso.

Articolo 12 - Approvazione degli atti concorsuali

1. Gli atti delle Commissioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti da parte del/della candidato/a selezionato/a, e in ogni caso entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 12, e 9, comma 12, del presente Regolamento.

Titolo IV - Chiamata da parte del Dipartimento

Articolo 13 - Chiamata da parte del Dipartimento, approvazione della chiamata dei professori di I e II fascia e dei RTT

1. In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (da tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto).

2. Prima della delibera di proposta di chiamata di Professori di I, II fascia, RTT e Professori straordinari a tempo determinato, il/la candidato/i/e candidati selezionato/i/e deve/devono tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico sulla pagina web del Dipartimento. Al seminario, aperto al pubblico, sono appositamente invitati tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con un preavviso di almeno 72 ore per poter esprimere la valutazione di cui al successivo comma 3. Dell'effettuazione del seminario deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del RAD.

3. La delibera di chiamata o di rigetto della chiamata del/della candidato/a selezionato/a dalla Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per le procedure selettive di chiamata dei Professori di I fascia e per le procedure selettive dei Professori straordinari a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per le procedure selettive di chiamata dei Professori di II fascia e dei RTT ed adeguatamente motivata, visti anche i criteri di cui all'art. 5 c. 1, ed è trasmessa all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o alla Facoltà nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, ovvero quando la risorsa sia stata assegnata al Dipartimento dalla Facoltà. La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare entro 20 giorni secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della



chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Limitatamente alle sole procedure selettive di chiamata dei RTT nei casi in cui il/la candidato/a vincitore/vincitrice della procedura dichiara di rinunciare alla chiamata, o comunque non prenda servizio nella data fissata dagli Uffici dell'Amministrazione il Dipartimento formula, con le modalità previste ai precedenti commi 2 e 3, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito elaborata dalla Commissione giudicatrice.

5. Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo GSD/SC o SSD per i quali si è svolta la procedura.

6. A seguito dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Università provvede a stipulare con il/la vincitore/vincitrice della procedura il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato RTT deve in ogni caso essere stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/SC in relazione al Dipartimento interessato.

Articolo 14 – Presa di servizio vincitori procedure selettive di chiamata a professore di I e II fascia

1. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione i vincitori delle procedure di chiamata a professore di I o II fascia sono nominati in ruolo con Decreto Rettorale.

2. La presa di servizio avrà luogo nel rispetto del calendario fissato dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione del rispetto del vincolo del reclutamento esterno di cui all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010.

3. A seguito della presa di servizio è riconosciuto agli interessati il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 15 – Presa di servizio vincitori procedure selettive di chiamata per il reclutamento di RTT

1. A seguito dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva per RTT è invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la cui validità è richiesta la forma scritta.

2. Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore deve indicare:

- a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- b) trattamento economico complessivo riconosciuto al ricercatore;
- c) la Struttura di appartenenza;
- d) il GSD/SC e il SSD di riferimento;
- e) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) in conformità a quanto previsto dal bando della procedura;



- f) l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- g) il numero minimo e massimo di ore che il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica frontale per ogni annualità;
- h) l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- i) limitatamente ai GSD/SC di area medica, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera competente;
- j) i diritti riconosciuti al titolare del contratto in caso di maternità/paternità.

3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il contratto per RTT è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato, con le borse di studio per le scuole di specializzazione di area medica e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

5. Ai contratti per RTT si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. I titolari dei contratti di cui al novellato art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 possono in ogni caso chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

6. I contratti per RTT non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al novellato art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



7. Il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di afferenza del titolare del contratto di cui al novellato art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 provvede alla comunicazione obbligatoria di assunzione del RTT attraverso il Portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL).

**Articolo 16 - Valutazione dei RTT ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia
ex articolo 24 comma 5 e 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto per RTT, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). della Legge n. 240/2010.
2. La valutazione di cui al precedente comma 1, è effettuata dal Dipartimento di afferenza del Ricercatore su istanza dell'interessato/dell'interessata e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTT. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (articolo 4, comma 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
4. I Dipartimenti attivano la procedura di valutazione dopo aver verificato la disponibilità delle risorse necessarie alla chiamata del RTT nel ruolo di Professore di II fascia nella Programmazione del Dipartimento approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da due Professori di I Fascia e da un Professore di II Fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, ovvero presso altri Dipartimenti Sapienza, i quali appartengano al SSD o al GSD/MS/SC di afferenza del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire in Sapienza Professori del SSD o del GSD/MS/SC possono essere componenti della Commissione Professori in servizio presso una Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o GSD/MS/SC di afferenza del Ricercatore da valutare.
6. Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del GSD/SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.
7. La valutazione di cui al presente articolo prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD/SC di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del SSD di afferenza del ricercatore scelto dal/dalla candidato/a tra 3 argomenti stabiliti dalla Commissione di valutazione e comunicati al medesimo almeno 24 ore prima della data di svolgimento della prova.



8. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

9. Il Consiglio del Dipartimento interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e, verificata l'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia, con propria delibera assunta a maggioranza assoluta dei soli professori di I e II fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

10. Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

11. Fino al 29 giugno 2025 ai titolari dei contratti per RTT che siano stati, per almeno tre anni, titolari di contratti per RTDA è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo del presente comma, la valutazione di cui precedente comma 1) avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

12. Fino al 29 giugno 2025 ai titolari dei contratti per RTT che siano stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi del previgente articolo 22 della Legge n. 240/2010, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Titolo V - Chiamate dirette e per chiara fama

Articolo 17 – Procedure di Chiamate dirette e per chiara fama

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto delle facoltà assunzionali, l'Università può formulare al Ministro dell'Università e della Ricerca la proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il CUN;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di "rientro dei cervelli" un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.



2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto delle facoltà assunzionali l'Università può altresì formulare la chiamata diretta nel ruolo di professore ordinario di studiosi di chiara fama.

3. Di norma entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal MUR, i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

4. La proposta di chiamata diretta, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto secondo quanto prescritto dall'art. 13, comma 3, del presente Regolamento, è trasmessa dal Dipartimento entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, La proposta di chiamata diretta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

- curriculum vitae et studiorum dello studioso destinatario della proposta di chiamata;
- indicazione del ruolo e del GSD/SC e del SSD per il quale il/la candidato/a viene proposto;
- la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, del possesso da parte dello studioso destinatario della proposta di chiamata diretta o per chiara fama dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla normativa in materia, con specifico riguardo al superamento delle soglie definite dall'ANVUR per il conseguimento dell'ASN in relazione alla fascia di appartenenza;
- la tipologia di chiamata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.;

5. Il Senato Accademico si esprime sulle proposte di chiamata diretta e per chiara fama, previa verifica da parte di una Commissione istruttoria presieduta da un Professore ordinario designato dal Rettore.

6. La Commissione, nell'ambito delle disponibilità annualmente poste a disposizione sulla quota strategica di Ateneo, è tenuta a verificare:

1. la congruenza dell'attività didattica e di ricerca svolta dallo studioso nel triennio anteriore alla formulazione della proposta di chiamata con l'offerta formativa, le tematiche di ricerca, il piano di sviluppo e la programmazione triennale del reclutamento del personale docente della Struttura dipartimentale di destinazione.

2. Ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 1, la Giunta di Facoltà deve acquisire il parere obbligatorio da parte del Dipartimento in cui il GSD/SC sia prevalente. Il predetto parere deve essere successivamente trasmesso alla Commissione.

7. La Commissione valuta anche opportune incentivazioni per ridurre gli squilibri di genere nell'organico dell'Ateneo, in particolare nelle aree in cui questi squilibri risultano maggiori e nel rispetto del merito scientifico.

8. Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse in termini di punti organico, formula specifica richiesta di



nulla-osta al MUR per i séguiti di legge. In caso di parere favorevole da parte del MUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza, determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio nel ruolo o nella posizione accademica equipollente al ruolo di attuale inquadramento e di valutazioni di merito.

9. I vincitori degli specifici programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, identificati, di norma entro il 30 di aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal MUR, possono proporre al Rettore l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi anche di eventuali cofinanziamenti concessi dal MUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, oltre che di risorse rientranti nei Progetti di cui sono Principal Investigators (PI). Ciascuna proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare con specifico riguardo alla riconducibilità del programma di ricerca alle tipologie per le quali è ammessa la chiamata diretta, nonché l'indicazione del Dipartimento presso il quale il PI del progetto svolge la propria attività. Il Rettore, sentito il Senato Accademico per quanto di competenza e acquisito il parere obbligatorio del Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le risorse in termini di punti-organico, formula specifica richiesta di nulla-osta al Ministro dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del/la vincitore/vincitrice del programma di ricerca a professore nella fascia di spettanza e, con separato provvedimento, definisce la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio nel ruolo o nella posizione accademica equipollente al ruolo di attuale inquadramento e di valutazioni di merito.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle chiamate dirette di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council effettuate dall'Università anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate all'Ateneo secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di dare attuazione alle Misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nei limiti temporali del periodo di esecuzione del medesimo piano.

Titolo VI - Procedure di chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 18 – Procedure di chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e nei limiti delle risorse assunzionali di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento espressamente assegnate dal Consiglio di Amministrazione alle Strutture, i Dipartimenti, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono procedere alla chiamata di

- a) professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniera una posizione accademica equipollente sulla



base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca;

- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica e che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il GSD/SC e la fascia a cui si riferisce la procedura.

2. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le chiamate di cui al precedente comma 1 sono effettuate previo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal/dalla candidato/a alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Università.

4. Le procedure selettive di cui al comma 2 sono bandite con avviso pubblicato dall'Università sul sito web di Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
- d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- e) la composizione e costituzione della commissione di selezione;
- f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

5. La valutazione delle candidature avviene ad opera di una Commissione nominata secondo le procedure di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

6. La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; successivamente procede ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati secondo le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

7. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti da parte del/della candidato/a selezionato/a, e in ogni



caso entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

8. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione.

9. A seguito dell'approvazione degli atti della procedura selettiva la proposta di chiamata del/della candidato/a selezionato dalla Commissione giudicatrice viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soli professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore di I fascia, ovvero dei soli professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore di II fascia, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

10. Su proposta del Rettore, il bando di cui al c. 4 congiuntamente con l'individuazione del Dipartimento più coerente da punto di vista del profilo scientifico della procedura, la nomina della Commissione secondo quanto previsto dal c. 5, la proposta di chiamata dei soggetti di cui al c. 1 possono essere formulati anche direttamente e autonomamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 9.

11. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'Università, che ha bandito la procedura selettiva.

12. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro i quali si trovino nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021 limitatamente alla disciplina delle procedure di chiamata indicate nell'art. 1, comma 1.

2. Restano disciplinate dal Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021:

- a) le procedure valutative per la chiamata di Professori di I e II fascia, indette ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservate, rispettivamente ai professori di II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso Sapienza Università di Roma;



- b) il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi del previgente articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le procedure concorsuali già indette o per le quali i Dipartimenti abbiano già deliberato l'attivazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dal Regolamento vigente, rispettivamente, alla data di emanazione del bando o di approvazione della delibera dipartimentale.

4. Fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale con il quale saranno definiti i Gruppi Scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, tutte le disposizioni del presente Regolamento facenti riferimento ai Gruppi scientifico-disciplinari, s'intendono fare riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.